

Bruxelles, 25 luglio 2017
(OR. en)

11443/17

PUBLIC 52
INF 132

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - APRILE 2017

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nell'aprile 2017.^{1 2}

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#)

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: [Processi verbali del Consiglio - Consilium](#)

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NELL'APRILE 2017

3529^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA) tenutasi a Lussemburgo il 3 aprile 2017

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 132 del 20.5.2017, pagg. 1–25	2/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazione delle delegazioni polacca, tedesca, danese e lussemburghese

Le delegazioni polacca, tedesca, danese e lussemburghese prendono atto della conclusione dell'accordo in prima lettura tra il Parlamento europeo e il Consiglio sulla *proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti* ed elogiano le presidenze succedutesi alla guida del Consiglio per i loro sforzi intesi a raggiungere un compromesso equilibrato sulla proposta.

In linea con le posizioni presentate durante i lavori sulla proposta, le delegazioni polacca, tedesca, danese e lussemburghese interpretano la disposizione dell'articolo 3 septies, paragrafo 1, lettera a), della *proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti* relativa al contenuto della politica di impegno degli azionisti nel senso che agli investitori istituzionali e ai gestori di attivi è consentito formulare la politica di impegno in modo tale da poter scegliere le questioni sulle quali monitorano le società partecipate e da non essere obbligati ad affrontare specificamente, nella politica di impegno, ciascuna delle questioni di cui all'articolo 3 septies, paragrafo 1, lettera a), della proposta.

Le nostre delegazioni sono del parere che il testo convenuto della terza frase del considerando 11 della suddetta proposta, che recita: "*La politica di impegno degli azionisti dovrebbe illustrare le modalità attraverso le quali gli investitori istituzionali e i gestori di attivi integrano tale impegno nella loro strategia di investimento e quali diverse attività di impegno scelgono di condurre e in che modo.*", confermi l'esattezza di tale interpretazione.

Dichiarazione della delegazione lussemburghese

Il Lussemburgo sostiene pienamente l'obiettivo della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti al fine di incoraggiare l'impegno a lungo termine degli azionisti e di aumentare la trasparenza degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi. Allo stesso tempo, come affermato nei considerando, la direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni stabilite dagli atti legislativi settoriali dell'Unione che disciplinano forme specifiche di società quotate o forme specifiche di entità, come ad esempio enti creditizi, imprese di investimento, gestori di attivi, compagnie di assicurazione e fondi pensione.

Di conseguenza, il Lussemburgo ritiene che, riguardo agli articoli 3 octies e 3 nonies della direttiva, laddove gli attivi di un investitore istituzionale non siano gestiti su base individuale ma siano messi in comune con quelli di altri investitori e gestiti tramite un organismo di investimento collettivo, la legislazione settoriale applicabile alla gestione collettiva di attivi debba prevalere sulla direttiva qualora gli obblighi previsti da quest'ultima siano in contraddizione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione settoriale dell'UE. A titolo esemplificativo, la direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni che disciplinano la diversificazione del portafoglio degli organismi di investimento collettivo e il divieto di acquistare azioni con diritto di voto che consentirebbero ai gestori di attivi collettivi di esercitare un'influenza significativa sulla gestione di un emittente.

Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio
GU L 130 del 19.5.2017, pagg. 1–20

60/16

Maggioranza
qualificata

Tutti gli Stati membri
favorevoli

Dichiarazione del Consiglio

Il Consiglio conviene, in via eccezionale, di delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati relativamente alla modifica delle soglie dell'allegato I come stabilito all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, al fine di assicurare l'adozione tempestiva delle soglie e conseguire gli obiettivi del regolamento. Tale accordo lascia impregiudicate future proposte legislative nel settore del commercio, nonché nel settore delle relazioni esterne nel suo insieme.

Dichiarazione n. 1 della Commissione

La Commissione valuterà la possibilità di presentare ulteriori proposte legislative rivolte alle imprese dell'UE aventi nella loro catena di approvvigionamento prodotti contenenti stagno, tantalio, tungsteno e oro qualora concluda che gli sforzi congiunti del mercato dell'UE in relazione alla catena di approvvigionamento di minerali responsabile a livello globale sono insufficienti a esercitare pressioni per indurre un comportamento di approvvigionamento responsabile nei paesi produttori, o qualora valuti che l'adesione degli operatori a valle che dispongono di regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento in conformità alle Linee guida dell'OCSE è insufficiente.

Dichiarazione n. 2 della Commissione

Nell'esercizio del suo potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, la Commissione terrà debitamente conto degli obiettivi del presente regolamento, in particolare quelli fissati nei considerando (1), (7), (10) e (17).

In tale contesto la Commissione considererà, in particolare, i rischi specifici associati al funzionamento delle catene di approvvigionamento di oro a monte in zone di conflitto e ad alto rischio, tenendo altresì conto della posizione delle microimprese e piccole imprese dell'Unione che importano oro nell'UE.

Dichiarazione n. 3 della Commissione

In risposta alla richiesta del Parlamento europeo relativa a orientamenti specifici, la Commissione intende elaborare indicatori di prestazione specifici per l'approvvigionamento responsabile dei minerali dei conflitti. Attraverso tali orientamenti, le imprese pertinenti con più di 500 dipendenti che hanno l'obbligo di comunicare le informazioni di carattere non finanziario in conformità della direttiva 2014/95/UE sarebbero incoraggiate a comunicare informazioni specifiche in relazione ai prodotti contenenti stagno, tantalio, tungsteno od oro.

Dichiarazione del Belgio

Ricordando che i metalli definiti nel presente regolamento possono essere estratti da materie prime diverse dai minerali specificati nell'allegato I, parte A, il Belgio ritiene che gli operatori economici che estraggono metalli da altre materie prime e che ottemperano agli obblighi in materia di dovere di diligenza del presente regolamento ai sensi dell'articolo 8 debbano essere riconosciuti fonderie responsabili se il sistema di dovere di diligenza che applicano è riconosciuto dalla Commissione in conformità dell'articolo 9, e che debbano essere trattati allo stesso modo di altri operatori economici che perseguono lo stesso obiettivo economico.

Decisione del Consiglio, del 3 aprile 2017, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2017 GU C 109 del 7.4.2017, pagg. 2–2	7001/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
Decisione (UE) 2017/674 del Consiglio, del 3 aprile 2017, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea all'ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam, in merito a modifiche dell'allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale GU L 97 dell'8.4.2017, pagg. 29–30	7243/17		
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 28/2016: "Affrontare le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero nell'UE: importanti progressi, ma occorre fare di più"	6904/17		
Conclusioni del Consiglio su "Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani"	8029/17		
Decisione (UE) 2017/742 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2017/000 TA 2017 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) GU L 111 del 28.4.2017, pagg. 8–9	6922/17		
Decisione (UE) 2017/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza al Regno Unito, a Cipro e al Portogallo GU L 111 del 28.4.2017, pagg. 6–7	7005/17		

Decisione (UE) 2017/657 del Consiglio, del 3 aprile 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 GU L 94 del 7.4.2017, pagg. 1–2	12852/16
Decisione (UE) 2017/790 del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE GU L 119 del 9.5.2017, pagg. 16–21	6731/17
3530^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI) tenutasi a Lussemburgo il 3 aprile 2017	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sulla promozione e tutela dei diritti del minore	7775/17
Conclusioni del Consiglio sulla Somalia	7614/17
Decisione (PESC) 2017/633 del Consiglio, del 3 aprile 2017, a sostegno del programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti GU L 90 del 4.4.2017, pagg. 12–21	7227/17
Decisione (PESC) 2017/632 del Consiglio, del 3 aprile 2017, che modifica la decisione 2014/129/PESC che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa GU L 90 del 4.4.2017, pagg. 10–11	6966/17
Conclusioni del Consiglio su una strategia dell'UE relativa alla Siria	7652/17
Conclusioni del Consiglio sullo Yemen	7675/17

Adozione di atti legislativi a seguito della seconda lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, dal 3 al 6 aprile 2017)

ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.) GU L 117 del 5.5.2017, pagg. 1–175	14/17 (7972/17)	Non applicabile	Non applicabile
Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.) GU L 117 del 5.5.2017, pagg. 176–332	15/17 (7974/17)	Non applicabile	Non applicabile
Dichiarazione della Commissione riguardante le disposizioni per l'informazione e la consulenza nel campo dei test genetici nell'articolo 4 del regolamento relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro Entro cinque anni dalla data di applicazione del regolamento e nel quadro del riesame del funzionamento dell'articolo 4 previsto dall'articolo 111 del regolamento, la Commissione presenterà una relazione sull'esperienza acquisita dagli Stati membri con l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 4 per l'informazione e la consulenza nel contesto dell'uso di test genetici. La Commissione presenterà in particolare una relazione sulle varie pratiche attuate alla luce del duplice obiettivo perseguito dal regolamento, vale a dire assicurare un elevato livello di sicurezza dei pazienti e garantire il buon funzionamento del mercato interno.			
Dichiarazione della Commissione riguardo ai test genetici utilizzati ai fini del benessere e dello stile di vita Per quanto riguarda i test genetici finalizzati al benessere o allo stile di vita, la Commissione sottolinea che i dispositivi senza finalità mediche, compresi quelli destinati a mantenere o a migliorare, direttamente o indirettamente, le abitudini sane, la qualità della vita e il benessere delle persone, non rientrano nell'articolo 2 (Definizioni) del regolamento relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro. La Commissione intende tuttavia monitorare, sulla base delle attività di vigilanza del mercato eseguite dagli Stati membri, gli specifici problemi di sicurezza che possono essere collegati all'uso di tali dispositivi.			

Procedura scritta conclusa il 6 aprile 2017	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2017/666 del Consiglio, del 6 aprile 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea GU L 94 del 7.4.2017, pagg. 42–44	6058/17
Regolamento (UE) 2017/658 del Consiglio, del 6 aprile 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea GU L 94 del 7.4.2017, pagg. 3–8	6059/17
Decisione (PESC) 2017/667 del Consiglio, del 6 aprile 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea GU L 94 del 7.4.2017, pagg. 45–46	7518/17
Procedura scritta conclusa il 7 aprile 2017	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Regolamento (UE) 2017/719 del Consiglio, del 7 aprile 2017, che modifica il regolamento (UE) 2015/2192 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni GU L 106 del 22.4.2017, pagg. 8–9	7484/17

Procedura scritta conclusa il 11 aprile 2017			
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
Decisione (PESC) 2017/689 del Consiglio, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran GU L 99 del 12.4.2017, pagg. 21–25		7350/17 + COR 1	
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/685 del Consiglio, dell'11 aprile 2017, che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran GU L 99 del 12.4.2017, pagg. 10–15		7353/17 + COR 1	
3531 ^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI) tenutasi a Lussemburgo il 25 aprile 2017			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi	62/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari:CZ, LU, PL
Dichiarazione della Commissione sulle armi da fuoco semiautomatiche più pericolose e sui collezionisti			
La Commissione europea è lieta che i colegislatori abbiano raggiunto un accordo in merito alla revisione della direttiva sulle armi da fuoco. Le nuove regole permetteranno di ridurre in maniera significativa il rischio che armi pericolose detenute legalmente cadano nelle mani di criminali e terroristi.			
Al tempo stesso la Commissione si rammarica che alcune parti della proposta originaria non abbiano ricevuto il sostegno del Parlamento e del Consiglio, in particolare con riferimento alle armi da fuoco semiautomatiche, riguardo alle quali la Commissione aveva proposto un maggior livello di ambizione con un divieto totale per le armi da fuoco semiautomatiche più pericolose, comprese tutte quelle di tipo AK47 o AR15. La Commissione si rammarica inoltre che il limite della capacità del caricatore non sia stato fissato a 10 colpi per tutte le armi da fuoco semiautomatiche.			
La Commissione sottolinea altresì l'importanza di una corretta attuazione delle rigorose norme di sicurezza relative ai collezionisti.			

Dichiarazione della Commissione sulla disattivazione

La Commissione riconosce l'importanza di una norma per la disattivazione correttamente funzionante, che contribuisca a migliorare i livelli di sicurezza e rassicuri le autorità sul fatto che le armi siano adeguatamente ed efficacemente disattivate.

La Commissione intende quindi accelerare i lavori di revisione del criterio di disattivazione condotti dagli esperti nazionali in seno al comitato istituito dalla direttiva 477/91/CEE, onde consentire alla Commissione di adottare, entro la fine di maggio 2017, ai sensi della procedura di comitato prevista dalla direttiva 91/477/CEE, subordinatamente al parere positivo degli esperti nazionali, un regolamento di esecuzione della Commissione che modifichi il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili. La Commissione invita gli Stati membri a sostenere appieno l'accelerazione di tali lavori.

Dichiarazione del Lussemburgo

Per rispondere alle complesse minacce che incombono sulla sicurezza e per proteggere i nostri cittadini sono essenziali azioni efficaci e proporzionate a livello dell'Unione europea. Gli attentati terroristici compiuti segnatamente in Francia e in Belgio hanno evidenziato carenze considerevoli nel quadro normativo europeo sulle armi da fuoco.

Per ovviare a tali carenze la riforma della direttiva 91/477/CEE si articola intorno a più assi: un controllo più rigoroso del traffico di armi da fuoco, una maggiore tracciabilità e una migliore disattivazione delle armi da fuoco, norme più severe per l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco, il divieto dell'uso civile delle armi da fuoco più pericolose e un migliore scambio di informazioni tra gli Stati membri.

Nel corso dei negoziati il Lussemburgo ha sostenuto attivamente tutti questi aspetti della proposta iniziale di direttiva e ha rinnovato il suo impegno a mantenere l'ambizione di questa riforma a un livello tale da permettere di rispondere alle minacce in materia di sicurezza cui l'Europa si trova attualmente di fronte.

In tale contesto, il divieto delle armi da fuoco semiautomatiche più pericolose basato su criteri di specificazione obiettivi è un elemento centrale della riforma: un divieto rigoroso e armonizzato di queste armi avrebbe un impatto diretto sulla sicurezza di tutti i cittadini europei.

Tuttavia il testo di compromesso risultante dai negoziati interistituzionali attenua tale divieto rigoroso e armonizzato prevedendo deroghe troppo ampie per talune categorie di persone (i tiratori sportivi), ossia deroghe per una percentuale significativa di coloro che detengono armi e chiedono autorizzazioni.

Dato che le limitazioni all'acquisizione e alla detenzione di armi non sono sufficienti, il Lussemburgo non può sottoscrivere il testo di compromesso che sarà adottato formalmente dal Consiglio e dal Parlamento europeo e voterà contro tale testo.

Dichiarazione della Repubblica ceca

La Repubblica ceca accoglie con favore l'avvio dei lavori su una modifica della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, al fine di consentire all'Unione europea e ai singoli Stati membri di rispondere meglio alle attuali minacce per la sicurezza, in particolare al terrorismo. Abbiamo partecipato ai negoziati sulla proposta in modo attivo e costruttivo e siamo lieti che alcuni problemi siano stati risolti.

Riteniamo tuttavia che alcuni elementi fondamentali della proposta presentino un contenuto inadeguato, siano giuridicamente poco chiari e talvolta decisamente sproporzionati. In alcuni casi la direttiva sostiene il trattamento discriminatorio. In particolare vorremmo esprimere la nostra delusione per il divieto poco chiaro e non necessario di talune armi da fuoco semiautomatiche. Unitamente alla mal concepita clausola di anteriorità, tali misure potrebbero persino peggiorare la situazione della sicurezza a medio e lungo termine. Non sono in grado di realizzare e non realizzeranno gli obiettivi dichiarati della direttiva.

Riteniamo che il periodo di attuazione proposto sia irragionevolmente breve, considerato che sarà necessario apportare modifiche significative a numerose norme nazionali. Occorre inoltre notare che il legislatore nazionale dovrà recepire gli atti delegati e di esecuzione della Commissione nella normativa nazionale in un periodo ancor più breve.

Per questi e per altri motivi la Repubblica ceca non può approvare il progetto di direttiva.

Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale Adottata dal Consiglio in data 25 aprile 2017
GU C 184 del 9.6.2017, pagg. 1–13

6182/17

Maggioranza
qualificata

Tutti gli Stati membri
favorevoli tranne:
contrari: DE, IE, CY,
HU, MT, PL
non partecipanti:
DK, UK

Dichiarazione della Commissione

Sebbene non abbia alcuna obiezione da sollevare in merito alle disposizioni sostanziali della direttiva, la Commissione ritiene che la direttiva avrebbe dovuto basarsi sull'articolo 325 del TFUE e si riserva il diritto di avviare un procedimento giudiziario dinanzi alla Corte di giustizia in relazione alla base giuridica.

Dichiarazione dell'Ungheria

L'Ungheria non appoggia il compromesso presentato per adozione alla sessione del Consiglio del 25 aprile 2017. È nostro preciso impegno tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e pertanto abbiamo partecipato attivamente ai negoziati, nonché sostenuto il testo dell'orientamento generale adottato dal Consiglio il 6 giugno 2013. Tuttavia, poiché successivamente il campo di applicazione della direttiva è stato ampliato in modo da includere anche le frodi in materia di IVA, l'Ungheria non può dare la sua approvazione al compromesso nella ferma convinzione che le questioni fiscali vadano trattate nei fascicoli fiscali, con la corretta base giuridica e, di conseguenza, applicando anche la regola dell'unanimità.

Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio GU L 157 del 20.6.2017, pagg. 1–21	6/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (Testo rilevante ai fini del SEE.) GU L 137 del 24.5.2017, pagg. 1–21	4/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuiti: BG, HU, PL

Dichiarazione della Commissione europea sulla comitatologia

La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13) ricorrere sistematicamente alla deroga ivi prevista all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo cui la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non viene emesso nessun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in modo restrittivo e deve pertanto essere giustificato.

Dichiarazione della Commissione europea sulla cooperazione internazionale nel settore del mercurio

La convenzione di Minamata e il nuovo regolamento sul mercurio contribuiscono in modo significativo a proteggere i cittadini dall'inquinamento da mercurio a livello mondiale e nell'Unione.

Per garantire che tutte le Parti attuino correttamente la convenzione e per rafforzare ulteriormente le sue disposizioni, è necessario sostenere la cooperazione internazionale.

La Commissione europea si impegna pertanto a sostenere la prosecuzione della cooperazione, conformemente alla convenzione e nel rispetto delle politiche, delle norme e delle procedure dell'Unione applicabili, tra l'altro intervenendo nei seguenti ambiti:

- riduzione della distanza tra il diritto dell'Unione e le disposizioni della convenzione mediante la clausola di revisione dell'elenco di prodotti con aggiunta di mercurio vietati;
- nel quadro delle disposizioni della convenzione in materia di finanziamento, sviluppo delle capacità e trasferimento di tecnologia, attività quali migliorare la tracciabilità del commercio e dell'uso di mercurio, promuovere la certificazione delle attività di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala senza mercurio e l'etichettatura dell'oro ottenuto senza mercurio nonché rafforzare le capacità dei paesi in via di sviluppo, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti di mercurio.

Dichiarazione del Belgio

Il Belgio esprime preoccupazione in merito alle disposizioni del regolamento relative allo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio.

Il nuovo regolamento stabilisce (articolo 13) che i rifiuti (liquidi) di mercurio dovrebbero essere:

- sottoposti alla trasformazione e alla solidificazione prima di essere stoccati in maniera permanente in impianti in superficie;
- sottoposti alla trasformazione prima di essere stoccati in maniera permanente in impianti sotterranei.

Il Belgio è convinto che la trasformazione e la solidificazione dei rifiuti di mercurio siano della massima importanza prima dello stoccaggio permanente di tali rifiuti in impianti in superficie e sotterranei. Questo è di fatto l'unico modo per garantire un adeguato livello di protezione dalla contaminazione ambientale e per prevenire effetti nocivi sulla salute.

Il Belgio ritiene che gli orientamenti di Basilea sul mercurio (UNEP/CHW.12/5/Add.8/Rev.1) dovrebbero essere utilizzati come base tecnica per garantire condizioni di parità a livello europeo e mondiale.

Il Belgio chiede alla Commissione europea di far realizzare una valutazione approfondita di tali disposizioni da parte di un consorzio indipendente di esperti qualificati in materia di ingegneria, tecnologie di smaltimento in discarica dei rifiuti, sostanze chimiche e scienze geologiche. Il mandato di tale valutazione, che dovrebbe tenere conto degli orientamenti di Basilea e di altre norme internazionali pertinenti, dovrebbe essere trasmesso senza indugio al "Comitato tecnico per i rifiuti" (Comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico e l'attuazione delle direttive relative ai rifiuti).

Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione GU L 138 del 25.5.2017, pagg. 131–137	5/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) 2017/920 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati del roaming all'ingrosso (Testo rilevante ai fini del SEE.) GU L 147 del 9.6.2017, pagg. 1–8	7/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: EL, ES, HR, CY

Dichiarazione di Cipro, Croazia, Grecia e Spagna

A seguito dell'esito del terzo trilogio del 31 gennaio, su cui la presidenza maltese ha riferito in sede di COREPER I del 1° febbraio, e della messa a punto del testo di compromesso durante la riunione del COREPER I dell'8 febbraio, ci sentiamo obbligati a commentare relativamente ad alcune questioni che compromettono l'equità globale dell'accordo.

Anzitutto desideriamo esprimere il nostro profondo disappunto perché il testo definitivo è troppo distante dall'orientamento generale e dalla valutazione e proposta iniziale della Commissione europea per l'attuazione sostenibile del "roaming a tariffa nazionale".

Anche se condividiamo completamente la nozione di "roaming a tariffa nazionale" e sosteniamo con forza l'abolizione delle tariffe roaming al dettaglio per i consumatori, come previsto dal regolamento (UE) 531/2012, riteniamo che il testo definitivo non impedisca efficacemente il verificarsi di perdite irrecuperabili per i fornitori di servizi di roaming regolamentati, in particolare se tali fornitori mostrano squilibri significativi tra i volumi di roaming in entrata e in uscita. L'obiettivo politico dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming entro giugno 2017 avrebbe potuto essere conseguito con un approccio sostenibile ed equo per tutti gli Stati membri, compresi quelli che mostrano peculiarità quali stagionalità elevata, dispersione geografica dell'infrastruttura di rete e uno squilibrio elevato del traffico di roaming.

Il recupero di tutti i costi sostenuti con l'adozione del roaming a tariffa nazionale per i fornitori di telefonia mobile e il mantenimento degli incentivi per gli investimenti nei mercati visitati erano presupposti fondamentali per la sostenibilità dell'ecosistema europeo di telefonia mobile e la prevenzione di distorsioni. Nonostante questi presupposti, in particolare, i valori concordati per la riduzione graduale dei limiti per i dati in roaming all'ingrosso non possono assicurare il recupero di detti costi e creeranno inevitabilmente distorsioni nei mercati visitati e comprometteranno gli investimenti in questo settore commerciale cruciale.

Pertanto l'abolizione delle tariffe roaming al dettaglio comporterà una sfida grandissima per la telefonia mobile in tutta l'UE, il cui onere avrebbe dovuto essere distribuito in modo equo tra tutti gli Stati membri. Al contrario, il compromesso finale accolla l'onere per lo più a un piccolo numero di paesi che presentano le specificità summenzionate, creando un certo rischio che, a livello nazionale, i prezzi nazionali aumentino a causa del cosiddetto "effetto materasso ad acqua". Questa distorsione comporterà una sovvenzione trasversale per la quale i consumatori nazionali dei paesi colpiti finiranno per sovvenzionare gli utenti internazionali in roaming.

Inoltre è deplorabile che il meccanismo di sostenibilità proposto, che sarebbe invocato solo in casi estremi e pienamente giustificati e che potrebbe offrire la sola via d'uscita da una situazione potenzialmente disastrosa di grande distorsione, non faccia parte dell'accordo. La soppressione di tale disposizione di fatto elimina i mezzi che consentirebbero una risoluzione rapida e obiettivamente equa degli aspetti connessi al recupero dei costi di roaming, mostra ancor più lo squilibrio dell'accordo raggiunto e crea una potenziale discriminazione tra gli operatori al dettaglio che godono di un meccanismo di sostenibilità e gli operatori all'ingrosso che sono privati di questa salvaguardia.

Considerato quanto sopra esposto, chiediamo alla Commissione di: a) seguire attentamente gli sviluppi connessi al roaming a tariffa nazionale e le ripercussioni in tutta l'UE derivanti dall'abolizione delle tariffe roaming al dettaglio sui mercati interni; b) essere pronta ad adottare misure correttive anche prima della revisione prevista nel testo convenuto ove fosse necessario; e c) esaminare nel dettaglio l'impatto del roaming a tariffa nazionale sugli investimenti quando riferirà sugli effetti di tale roaming al Parlamento europeo e al Consiglio.

Infine, nonostante le circostanze contrarie, ribadiamo nuovamente il nostro impegno a favore del roaming a tariffa nazionale per i consumatori e alla continuità della prestazione di servizi di telefonia mobile di alta qualità per tutti gli utenti.

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio, del 25 aprile 2017, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 GU L 118 del 6.5.2017, pagg. 17–19	8078/17

Decisione (UE) 2017/790 del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE GU L 119 del 9.5.2017, pagg. 16-21	7099/17
Decisione (UE) 2017/783 del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE (Terzo pacchetto Energia) GU L 118 del 6.5.2017, pagg. 6–16	7108/17
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 32/2016 della Corte dei conti europea sull'assistenza dell'UE all'Ucraina	8491/17
Decisione (UE) 2017/730 del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea GU L 108 del 26.4.2017, pagg. 1–2	13037/16
Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea GU L 108 del 26.4.2017, pagg. 3–6	13038/16
Decisione (PESC) 2017/734 del Consiglio, del 25 aprile 2017, recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania GU L 108 del 26.4.2017, pagg. 35–35	7385/17

Decisione (UE) 2017/770 del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa alla ratifica e all'adesione, da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive per quanto riguarda gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile GU L 115 del 4.5.2017, pagg. 18–21	14112/15
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della protezione dei dati da parte della Germania	8465/17
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2016 dell'applicazione, da parte della Grecia, dell'acquis di Schengen nel settore del rimpatrio	8594/17
Decisione (UE) 2017/733 del Consiglio, del 25 aprile 2017, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Croazia GU L 108 del 26.4.2017, pagg. 31–34	5649/17
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 36/2016 della Corte dei conti europea dal titolo: "Una valutazione delle modalità di chiusura dei programmi di coesione e di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013"	7802/17
Decisione (UE) 2017/758 del Consiglio, del 25 aprile 2017, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea all'ottava riunione della Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) in merito alla proposta di modifica degli allegati A, B e C GU L 113 del 29.4.2017, pagg. 45–47	7822/17
Conclusioni del Consiglio sul piano strategico delle Nazioni Unite per le foreste e in vista della partecipazione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri alla 12 ^a sessione del Forum delle Nazioni Unite sulle foreste (UNFF 12)	8361/17
Decisione (UE) 2017/769 del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa alla ratifica e all'adesione, da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive, fatta eccezione per gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile GU L 115 del 4.5.2017, pagg. 15–17	13806/15

Decisione (UE) 2017/798 del Consiglio, del 25 aprile 2017, che autorizza l'avvio di negoziati con il governo del Giappone per la conclusione di un accordo di cooperazione in materia di politica di concorrenza tra l'Unione europea e il governo del Giappone GU L 120 dell'11.5.2017, pagg. 19–19	15797/16
Regolamento (UE) 2017/762 del Consiglio, del 25 aprile 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 479/2013 relativo all'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata e di uscita per le merci dell'Unione che transitano attraverso il corridoio di Neum GU L 114 del 3.5.2017, pagg. 1–2	7155/17
Conclusioni del Consiglio "Rendere la politica di coesione più efficace, pertinente e visibile per i nostri cittadini"	8463/17
Conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle strategie macroregionali dell'UE	7875/17
Procedura scritta conclusa il 28 aprile 2017	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione da parte dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) dell'accordo sulla cooperazione operativa e strategica tra il Regno di Danimarca ed Europol	7281/1/17 REV 1